

A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani

regolamento della Sezione di NAPOLI

DISPOSIZIONI GENERALI

NOTA STORICA

La Sezione A.R.I. di Napoli fu costituita senza particolari formalità sin dal 12 marzo 1949 ed ha costantemente avuto lo scopo di riunire e rappresentare i radioamatori napoletani iscritti all'Ente morale ARI per scopi di studio e sperimentazione promuovendo tutte le attività educative e sociali connesse al Servizio di Radioamatore.

Art. 1 - SCOPI

In base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale A.R.I. approvato con D.P.R. n. 1105 del 24/11/1977, e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale Campano, all'attualità la Sezione ha lo scopo di cooperare con la Sede centrale ed il C.R. Campania per il maggior sviluppo dell'Associazione per il miglior conseguimento degli scopi di cui all' Art. 3 dello Statuto Sociale dell'ARI nonché di promuovere e coordinare, in ambito di protezione civile, le Radiocomunicazioni d'Emergenza, per cui la Sezione deve darsi un regolamento interno.

E' diritto e dovere di ciascun Socio contribuire, nell'ambito delle proprie possibilità, alla collaborazione per il buon andamento della Sezione nella lettera e nello spirito dei punti fondamentali del radiantismo; adoperarsi con ogni mezzo conciliativo a risolvere eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci. Aiutare tecnicamente e culturalmente coloro che lo richiedono, sostenere sempre e comunque lo spirito di fraternità ed amicizia, presupposto base del radiantismo. La Sezione ARI di Napoli non ha scopo di lucro, neppure indiretto.

Art. 2 - COMPETENZE

Ai fini dei contatti con le Autorità locali e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 3 - PATRIMONIO

Il Patrimonio della sezione è costituito:

- a) dalla biblioteca;
- b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
- c) da materiali, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
- e) da beni immobili;
- f) da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere c),d),e), risulta dal libro inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall' Assemblea Ordinaria alla costituzione o all' accrescimento di un fondo di riserva.

Art. 4 - AMMISSIONE E QUOTA

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'Art. 9 dello Statuto A.R.I.. la domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota Sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento al Socio non in regola verranno sospesi tutti i diritti sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello statuto. I Soci juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi.

i Soci Onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa.

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI

I Soci della Sezione A.R.I. in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

- a) - a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei referendum (solo Soci effettivi);
- b) - a ricevere eventuali pubblicazioni di Sezione;
- c) - a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- d) - a usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell' A.R.I.;
- e) - ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- f) - a prendere parte alle attività della Sezione;
- g) - di proporre reclamo attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione contro l'ammissione di un Socio o contro la permanenza nell' Associazione di una persona che si ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'A.R.I..
- h) - a comunicare al Segretario qualsiasi problema e farlo discutere al primo C.D. in ordine di tempo ed averne risposta.
- i) - ad essere informati, il più velocemente possibile su tutte le attività della Sezione ed in particolar modo in seno a tutti i livelli dell' A.R.I.
- j) - i Soci possono consultare i libri di Sezione previa richiesta al Segretario.

Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Art. 12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.

ORDINAMENTO

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 - ORGANI

Sono organi della Sezione:

- a) - l'Assemblea della Sezione;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Collegio Sindacale.

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 - COMPOSIZIONE

Le Assemblee sono Ordinarie e/o Straordinarie. Sono composte da tutti i Soci effettivi A.R.I. Iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente art. 5.

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e' convocata una volta all'anno e normalmente entro il 30 aprile, ma non oltre il 30 giugno.

Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria e' convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno il 20 per cento (20%) dei Soci effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'art.5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.

Art. 11 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno,l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo lettera semplice, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

Art. 12 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull' andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
- b) il rendiconto consuntivo dell' esercizio decorso ed il preventivo dell'esercizio dell'anno corrente. Agli effetti contabili l'esercizio inizierà il primo gennaio e terminerà il 31 dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;
- c) la relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione contabile;
- d) gli argomenti eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo, dal Collegio Sindacale e/o dal 20 per cento (20%) dei Soci.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo di Sezione e' composto da sette membri effettivi eletti per referendum segreto, personale e diretto fra i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- a) - il Presidente;
- b) - il Vice Presidente;

segue

- c) - il Segretario che custodirà il libro delle adunanze, assemblee e verbali ed il libro inventario;
- d) - il Tesoriere cassiere che custodirà il libro giornale;
- e) - il Responsabile R. E.;
- f) - il Responsabile del sito di Sezione;
- g) - il Responsabile ponti;

Art. 14 - ELEZIONE

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare a mezzo lettera semplice, a ciascun Socio:

- a) - l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;
- b) - la scheda di votazione firmata da tutti i Sindaci
- c) - l'elenco dei candidati ove ve ne siano
- d) - una busta preindirizzata e affrancata per la restituzione della scheda;

Le candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso.

Art. 15 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni nella Sede Sociale.

La data, l'ora della convocazione nonché l'Ordine del giorno devono essere resi noti almeno sette giorni prima mediante avviso scritto affisso in bacheca e pubblicata sul sito. Ove mancasse la disponibilità della Sede Sociale, il C.D. decide il luogo della convocazione. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alla riunioni senza diritto di voto. In casi di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore.

Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per un periodo non superiore a tre anni e possono essere rieletti.

Art. 16 - POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo dà parere sull'ammissione degli aspiranti Soci A.R.I. la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione e pubblicata sul sito per 15 giorni per permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni. I componenti del C.D. non possono ricoprire contemporaneamente altre cariche in seno all'ARI.

Art. 17 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.

Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà essere presieduta dal Consigliere più anziano per età. Le delibere saranno valide se prese con un minimo di quattro voti concordi; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 18 - ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti.

CAPO III - LIBRI SOCIALI

Art. 19 - LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data in cui e' stata presa e dei voti favorevoli riportati, e' deve essere scritta o incollata nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell'uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente dal Segretario e/o dai Consiglieri. Identiche formalità si devono esperire per le delibere dell'Assemblea. Copia delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione e pubblicate sul sito, ove manchi la sede, portato a conoscenza dei Soci tramite circolare.

Art. 20 - LIBRO GIORNALE, LIBRO INVENTARIO E PROTOCOLLO

La sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente Art. 19:

- a) - libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata ed uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con l'autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.
- b) - libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione. Come per i libri Sociali, di cui all'art. 19, il libro giornale e il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell'uso.
- c) - ogni comunicazione in entrata e/o in uscita deve essere protocollata e archiviata.

Art. 21 - LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

La Sezione A.R.I. può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento delle sue attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già viste agli art. 19 e 20.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - ELEZIONI

Il Consiglio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, eletti per Referendum fra i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote Sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo.

E' compito degli stessi curare le elezioni prima della scadenza del mandato.

I Sindaci non possono ricoprire contemporaneamente altre cariche in seno all'ARI.

Art. 23 - POTERI

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sulla amministrazione della Sezione e sulla gestione Sociale, nonché sulle votazioni per referendum. In particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.

Art. 24 - VACANZA DEI SINDACI

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nella graduatoria formatasi al momento dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il Socio effettivo con maggiore anzianità radiantistica.

In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indicano una Assemblea Straordinaria nella quale si procederà all'elezione del Sindaco mancante con votazione a scrutinio segreto. Il Sindaco così eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso.

Art. 25 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 26 - VOTAZIONI E DELIBERE

Le votazioni avvengono in Assemblea o per il Referendum.

Art. 27 - VOTAZIONI PER REFERENDUM

- a) - Le votazioni per referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell' Assemblea dei Soci; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo dà mandato al Collegio Sindacale di indire il Referendum inviando a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda firmata da tutti i Sindaci.
- b) - Le votazioni per Referendum sono indette fra tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell'espressione del voto, subito prima dell'inizio delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all'articolo 5 per:
 - 1) - la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
 - 2) - lo scioglimento della Sezione;
 - 3) - l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.
 - 4) - la revisione e modifica del presente Regolamento;
- c) - Tutte le delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall'Assemblea dei Soci.

Art. 28 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data di spedizione delle schede. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta o provvedere direttamente alla consegna manuale della scheda prima dell'inizio dello spoglio.

Art. 29 - SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

Per garantire la regolarità del referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione delle schede, ne dispongono la distribuzione ai Soci, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci effettivi.

Di ogni referendum deve essere redatto verbale, firmato dai Sindaci.

Art. 30 - PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, è valida quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei Soci effettivi della Sezione. La stessa percentuale (50%+1) dei Soci presenti è richiesta per la validità delle deliberazioni. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata per il giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei Soci effettivi presenti. Ogni Socio può presentare un massimo di due deleghe che, per essere valide, devono recare chiaramente le generalità del Delegante e del Delegato, oltre alle loro firme autografe e per esteso. Non valgono fax ed E-mail.

Art. 31 - ORGANI DELL'ASSEMBLEA

a) Composizione:

L'Assemblea è composta dai Soci A.R.I. di Napoli in regola con il versamento della quota sociale.

b) Diritto al voto:

Hanno diritto al voto i Soci come disposto all'art. 5 del presente regolamento.

c) Nomina del Presidente dell'Assemblea:

Il Presidente viene nominato dalla stessa, questo si avvale della collaborazione di un Segretario, preferibilmente il Segretario della Sezione, e di un Vicepresidente da lui scelto per l'occasione tra i Soci aventi diritto al voto.

d) Le attribuzioni del Presidente sono:

1) – Leggere l'ordine del giorno in apertura dell'Assemblea.

2) – Mantenere l'ordine nel corso della seduta e curare che ogni singolo Socio possa parlare indisturbato, richiamare all'ordine il Socio che pronunci parole offensive, allontanandolo se questo persiste, richiamare l'oratore all'argomento discusso o ai limiti di tempo eventualmente stabiliti per ogni intervento.

3) – Curare che venga rispettato l'ordine del giorno e consentire a tutti i Soci le proprie considerazioni, nell'ordine di iscrizione degli interventi.

e) Le attribuzioni del Segretario sono:

1) – Conteggiare il numero dei partecipanti aventi diritto al voto con appello nominale, verificare il numero e la validità delle deleghe pervenute. Il valore della delega è riferito per surrogazione alla

presenza fisica del delegante e pertanto, costituisce anche idoneità nel conteggio delle presenze.

Il delegato non ha diritto a parlare a nome del delegante, salvo il fatto che il primo non abbia accompagnato la delega con un proprio scritto e sottoscritto, in tal caso il delegato dovrà limitarsi a leggerlo e consegnarlo al Presidente. Verificata la validità dell'Assemblea, il Presidente dichiarerà aperta la seduta.

- 2) – Redigere il verbale della seduta dell'Assemblea con gli estremi della convocazione, i risultati delle votazioni, le deliberazioni adottate dall'Assemblea, provvedere al conteggio dei voti, dare lettura, ove richiesto del verbale della seduta precedente.
- f) Le attribuzioni del Vicepresidente sono:
- 1) – Assistere il Presidente nella conduzione dei lavori, sostituirlo in caso di momentanea assenza, annotare l'ordine di iscrizione degli interventi, provvedere separatamente dal Segretario al conteggio dei voti.

Art. 32 - VERBALE ASSEMBLEA

Di ogni Assemblea deve essere redatto al momento un sintetico verbale come previsto dall'art. 19 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e da eventuali altri Soci.

Il verbale deve essere esposto in Sezione e pubblicato sul sito.

TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 33 - OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede centrale e al Comitato Regionale, prevedere e disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

Art. 34 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte a terzi ed in giudizio.

Congiuntamente con il Cassiere ha la firma sugli atti contabili (assegni, bonifici, ecc.), sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione, mantiene i contatti con le autorità locali. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale Insieme con il rappresentante nominato dal Consiglio Direttivo di Sezione. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso impedimento di quest'ultimo.

Art. 35 - IL SEGRETARIO ED IL CASSIERE

Il Segretario provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo.

Il Cassiere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale, e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.

Art. 36 - EFFICACIA OBBLIGATORIA

Il presente Regolamento e' obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A.R.I. vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale.

Del presente Regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.

Art. 37 - SANZIONI DISCIPLINARI

Chi viola questo regolamento decade immediatamente dalla carica che occupa. Chi si rendesse imputabile di grave colpa e/o inadempienza verso la Sezione o verso l'A.R.I. sarà deferito, con idonea delibera del C.D., al Collegio dei Probiviri e contestualmente al C.R. Campania. All'occorrenza il C.D. istituisce il Collegio dei Probiviri scegliendo tre Soci anziani della Sezione. Il compito dei Probiviri è di giudicare, dopo segnalazione del C.D., il comportamento di un Socio, in qualunque modo manifesto, che non rispetti lo "ham spirit", lo Statuto od il regolamento di Sezione.

Art. 38 - SCIoglimento DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario, ed ogni altra voce attiva verranno devoluti al C.R. Campania ed alle altre Sezioni A.R.I. presenti sul territorio di sua competenza. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell' attivo fra i Soci.

I N D I C E

DISPOSIZIONI GENERALI

Pag. 1	NOTA STORICA
Pag. 1	Art. 1 - Costituzione e scopi
Pag. 1	Art. 2 - Competenze
Pag. 1	Art. 3 - Patrimonio
Pag. 2	Art. 4 - Ammissione e quota
Pag. 2	Art. 5 - Diritti dei Soci
Pag. 2	Art. 6 - Recesso ed esclusione

ORDINAMENTO

TITOLO I – ORGANI DELLA SEZIONE

Pag. 2	Art. 7 - Organi
--------	-----------------

CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Pag. 3	Art. 8 - Composizione
Pag. 3	Art. 9 - Assemblea Ordinaria
Pag. 3	Art. 10 - Assemblea Straordinaria
Pag. 3	Art. 11 - Formalità per la convocazione
Pag. 3	Art. 12 - Competenze dell' Assemblea Ordinaria

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Pag. 3/4	Art. 13 - Composizione
Pag. 4	Art. 14 - Elezione
Pag. 4	Art. 15 - Convocazione
Pag. 4	Art. 16 - Poteri
Pag. 4	Art. 17 - Validità delle adunanze
Pag. 5	Art. 18 - Assenza e vacanza dei Consiglieri

CAPO III – LIBRI SOCIALI

Pag. 5	Art. 19 - Libri delle adunanze e delle deliberazioni
Pag. 5	Art. 20 - Libro giornale e libro inventario
Pag. 5	Art. 21 - Libri sociali facoltativi

CAPO IV – COLLEGIO SINDACALE

Pag. 5	Art. 22 - Elezioni
Pag. 6	Art. 23 - Poteri
Pag. 6	Art. 24 - Vacanza dei sindaci
Pag. 6	Art. 25 - Gratuità delle cariche sociali

CAPO V – VOTAZIONI E DELIBERE

Pag. 6	Art. 26 - Votazioni e delibere
Pag. 6	Art. 27 - Votazioni per il referendum
Pag. 7	Art. 28 - Chiusura delle votazioni
Pag. 7	Art. 29 - Sorveglianza e scrutinio
Pag. 7	Art. 30 - Percentuale votanti e votazioni
Pag. 7/8	Art. 31 - Organi dell' Assemblea
Pag. 8	Art. 32 - Verbale assemblea
Pag. 8	Art. 33 - Obblighi del Presidente

TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA

Pag. 8	Art. 34 - Presidente
Pag. 8	Art. 35 - Il Segretario ed il Cassiere
Pag. 9	Art. 36 - Efficacia obbligatoria
Pag. 9	Art. 37 - Sanzioni disciplinari
Pag. 9	Art. 38 - Scioglimento della Sezione
Pag. 9	INDICE
Pag. 10	INDICE - APPROVAZIONE

Approvato dal Consiglio Direttivo di Sezione il 27/07/2009

Approvato con Referendum dei Soci il 12/09/2009

Approvato Ass. str. del C.R. Campania il 14/02/2010

Firmato:

Il Presidente: Cielo Stellato i8stc

Il Segretario: Mario De Marco i8tx